

Allegato "B" al numero 8.280/6.300 di Repertorio

**STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"COSMO S.p.A."**

- TITOLO I -

COSTITUZIONE, FINI, DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Costituzione

1. Ai sensi degli articoli 112 e seguenti Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico.
2. Possono divenire soci della predetta Società, oltre che gli Enti Locali, così come individuati dall'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 267/00 altri soggetti pubblici purché svolgano attività attinenti lo scopo societario.
3. I Comuni non potranno mai avere una partecipazione complessivamente inferiore al 70 per cento.

Art. 2 - Denominazione e sede

1. La Società di cui al precedente articolo 1 assume la denominazione sociale di "COSMO S.p.A."
2. La Società ha sede legale nel Comune di Casale Monferrato.
Essa nei modi di legge può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

Art. 3 - Natura della Società

1. La "COSMO S.p.A." è Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5 lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Mediante appositi regolamenti interni da approvare nelle forme e con le procedure stabilite nel presente Statuto, la Società disciplina lo svolgimento della propria attività.

Art. 4 - Partecipazione alla Società

1. Alla Società possono partecipare i Comuni interessati alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di tutti gli altri servizi previsti dall'oggetto sociale.
2. La Società ha facoltà di aderire agli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano della gestione dei servizi ambientali e delle problematiche relative ai servizi oggetto dell'attività sociale.

Art. 5 - Oggetto della Società

1. La Società ha come oggetto principale la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili prodotti nei territori dei comuni soci, l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata spettante ai comuni soci, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti nei territori di comuni non soci sempre che la loro posizione geografica lo consenta.
2. La società ha altresì come oggetto tutte le attività funzionalmente connesse con quelle precedenti quali, a semplice titolo indicativo, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti, l'utilizzazione di impianti a fini sperimentali, lo stoccaggio dei rifiuti urbani pericolosi, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali sia non pericolosi che pericolosi, la gestione delle discariche in sedi di costruzione, utilizzo e post-utilizzo e precisamente in fase di avvenuto esaurimento.
3. La società provvede inoltre all'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto di terzi, anche in forma consorziata, di ogni altro servizio destinato a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale quale, ad esempio:

- a) ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, distribuzione di energia e/o calore e loro utilizzazione e/o vendita nella forme consentite dalla legge;
 - b) gestione calore e servizi di assistenza e sicurezza;
 - c) servizi manutenzione strade ed edifici pubblici;
 - d) servizi del verde pubblico;
 - e) servizio cattura cani, gestione canile sanitario e canile rifugio;
 - f) prestazione di servizi di manutenzione di automezzi;
 - g) raccolta, spazzamento strade e sgombrò neve, trasporto smaltimento rifiuti, raccolta differenziata e altri servizi di igiene ambientale;
 - h) trasporto (tanto in conto proprio, quanto in conto terzi), trattamento e smaltimento rifiuti e depurazione reflui da impianti di depurazione ed impianti di trattamento rifiuti;
 - i) consulenze tecniche, laboratorio analisi e servizi cartografici;
 - j) gestione e riscossione tributi comunali ai sensi dell'art. 2, D.M. 11 settembre 2000 numero 289, nonché l'applicazione della tariffa di cui all'art. 49 del D.lgs. 22/1997;
 - k) gestione beni patrimoniali e comunali anche a mezzo di Società partecipe ed in particolare di Società di Trasformazione Urbana come definite dall'art. 267, ivi compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
 - l) servizio affissioni;
 - m) gestione delle attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
 - n) eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione di opere pubbliche e di opere di urbanizzazione di qualsiasi tipo.
4. I servizi di cui ai precedenti punti verranno svolti per gli Enti soci secondo le condizioni e modalità contenute nelle singole convenzioni o disciplinari di affidamento.
5. Per tutti i servizi di cui sopra la Società può svolgere, anche per conto terzi, tutte le attività ad esse riconducibili di progettazione, costruzione di impianti, ricerca programmazione e promozione.
6. La Società può svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici, nel settore dei pubblici servizi con particolare riguardo alle utenze ed agli appalti di lavori servizi e forniture.
7. Le attività svolte per gli enti soci ed i servizi resi alle Collettività da essi rappresentate devono in ogni caso costituire la parte più importante delle attività della Società e rappresentare oltre l'ottanta per cento del fatturato. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al precedente capoverso, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scale o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e purché non rechi in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività rese agli enti locali soci.
8. La Società può altresì fornire assistenza operativa alle autorità competenti ed esercire su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti all'ambiente.
9. La Società può eseguire qualsiasi operazione, immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, che abbia relazione o attinenza con lo scopo sociale e che sia comunque ritenuta utile per il miglior raggiungimento delle finalità

sociali.

10. La Società può partecipare a gare per l'affidamento di servizi da parte di enti pubblici non soci, può promuovere la costituzione o partecipare a forme associative (Società, Comunioni, Consorzi, ecc.) in esecuzione a norme di Legge che impongono la separazione societaria o che abbiano per oggetto attività strumentali o complementari o comunque collegate a quelle elencate ai precedenti punti e che, se ritenuto opportuno o conveniente, possono operare anche per conto terzi, ferme restando le condizioni stabilite al precedente punto 5.

11. La Società può stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati e partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento determinati.

12. Essa potrà inoltre:

A) raccogliere finanziamenti, anche infruttiferi, da soci nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 1/9/1993 n. 385 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni di attuazione, e delle successive norme che dovessero essere emanate in materia;

B) raccogliere finanziamenti, anche infruttiferi, da dipendenti nei limiti ed alle condizioni di cui al Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni di attuazione, e delle successive norme che dovessero essere emanate in materia;

C) concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare la raccolta del risparmio, l'attività di locazione finanziaria; attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico né di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci.

Art. 6 - Modalità di Affidamento delle Attività

1. I Comuni soci affidano direttamente i servizi e le attività costituenti l'oggetto sociale. Per l'affidamento delle attività gli enti locali approvano un disciplinare che, nel rispetto delle norme di legge sui servizi pubblici locali, delle discipline di settore, delle norme dello statuto comunale e del presente statuto, definisce in particolare:

a) i servizi affidati

b) la durata dell'affidamento

c) gli standard minimi di servizio e gli eventuali obiettivi di loro miglioramento

d) il programma di eventuali estendimenti e miglioramenti dei servizi

e) le modalità di determinazione delle tariffe

f) le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione

g) le modalità di informativa e di cooperazione

h) le modalità di determinazione e versamento degli eventuali corrispettivi e dei contributi in conto esercizio ed in conto capitale dovuti dagli enti affidanti in base al disciplinare d'incarico;

i) gli obblighi ambientali della società

j) gli obblighi riguardanti le risorse umane

Art. 7 - Durata

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100.

2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

La durata della Società potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 8 - Capitale Sociale

1. Il Capitale Sociale è di Euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero) e sarà rappresentato da 7.000.000 (settemilioni) di azioni nominative del valore unitario di euro 1,00 (uno virgola zero zero) che saranno assegnate ai soci in proporzione alle quote loro spettanti. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

2. La quota di partecipazione dei Comuni non potrà in ogni caso mai essere inferiore al 70 per cento del Capitale Sociale. Non sarà pertanto valido nei confronti della Società il passaggio di azioni che porti la partecipazione di questi Enti al di sotto di tale limite.

3. I conferimenti, nell'ipotesi di aumento di Capitale Sociale, potranno essere costituiti, oltre che da denaro, anche da beni diversi ed in particolare da Aziende o rami di azienda operanti nelle attività previste dall'oggetto sociale, il tutto nel rispetto delle norme di legge ed ai sensi dell'articolo 2342 Codice Civile.

4. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di Capitale Sociale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2441, 4° comma, del Codice Civile.

Art. 9 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

2. Le azioni possono essere trasferite solamente ad altri enti locali soci con il benestare dell'assemblea. Possono essere trasferite ad altri enti pubblici purché non venga meno la percentuale complessiva di partecipazione indicata all'articolo 8, comma 2 del presente Statuto.

3. Il consenso potrà essere negato nel caso di violazione dell'articolo 8, comma 2 del presente Statuto e potrà inoltre essere legittimamente rifiutato:

- a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;
- a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici o della Società;
- a soggetti che rivestano qualità tali che la loro presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la società. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

4. La Società può emettere, dietro autorizzazione dell'Assemblea, obbligazioni ordinarie non convertibili sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

5. I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare finanziamenti alla Società che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati in conto mutuo al tasso zero.

6. La Società può:

- a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano desti-

nati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Art. 10 - Scioglimento della Società

1. In caso di scioglimento l'Assemblea procede alla nomina di liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la quota-parte spettante a ciascun socio con riferimento alle quote di partecipazione.

Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento alle norme previste per le Società' per azioni di cui agli artt. 2487 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con quanto di seguito.

2. Il collegio di liquidatori sarà composto di numero tre membri nominati con le procedure previste al successivo articolo 26 per la nomina del Collegio Sindacale.

3. L'Assemblea può autorizzare i liquidatori a cedere l'azienda sociale o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti o blocchi di essi ed a compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, compreso il suo esercizio provvisorio anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art. 11 - Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra essi e la Società, per cause relative e/o dipendenti e/o connesse al presente atto, le parti riconoscono quale Foro competente esclusivo il Tribunale di Vercelli.

- TITOLO II - GLI ORGANI

Art. 12 - Organi

1. Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale d) Revisore Legale;
- e) il Direttore Generale, se nominato .

2. Qualora l'Organo Sociale sia collegiale, la composizione dello stesso deve rispettare il principio dell'equilibrio di genere, ovvero garantire al genere meno rappresentato la presenza nel relativo organo di almeno un terzo di esso. Tale criterio si applica nei limiti temporali stabiliti dalla normativa vigente.

3. Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema si società.

CAPO I - ASSEMBLEA

Art. 13 - Assemblea degli azionisti

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito territoriale nel quale la Società opera.

Art. 14 - Convocazione

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso spedito ai Soci e da essi ricevuto almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso, che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco

delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Per l'assemblea recante all'ordine del giorno la nomina del Consiglio di Amministrazione, la convocazione deve avvenire almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

2. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. In tal caso, però, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 15 - Attribuzioni

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) nomina i componenti del consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art.
- c) nomina il Presidente del Collegio Sindacale, tra i componenti nominati ai sensi del successivo articolo 26 e provvede all'affidamento della revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale su proposta motivata del Collegio Sindacale;
- d) determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e del revisore legale o della società di revisione legale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale e del revisore legale o della società di revisione legale;
- f) approva il regolamento dei lavori assembleari;
- g) autorizza il Consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, all'adozione dei seguenti atti:
 - nomina e revoca del direttore generale;
 - piano programma;
 - budget annuale e pluriennale degli investimenti e dell'esercizio;
 - partecipazioni in società, consorzi di imprese;
 - acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti locali, escluse le attività facenti parte del ciclo di un servizio già affidato;
 - acquisizione di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci;
 - partecipazione a gare;
 - acquisti ed alienazione di beni immobili di importo superiore al 10% del capitale sociale;
 - regolamento per gli appalti di lavori, servizi e forniture affidati al Direttore generale;
- h) delibera sugli altri oggetti riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge e dal presente Statuto.

2. La richiesta di autorizzazione di cui alla lettera g) del comma 1, viene trasmessa all'assemblea e contemporaneamente ai Comuni soci per le determinazioni dell'organo competente. Nel regolamento dell'assemblea vengono indicati i termini e le modalità di rilascio delle autorizzazioni e di comunicazione delle deliberazioni assembleari agli enti locali soci.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato

alla sua competenza dalla legge.

Art. 16 - Composizione, intervento e voto

1. Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.
2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare a mezzo delega, rilasciata anche con semplice lettera, ai sensi dell'art. 2372 Codice Civile.
3. Il Rappresentante legale delle persone giuridiche socie partecipa all'Assemblea dimostrando la sua qualifica.
4. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del Capitale Sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.
6. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

Art. 17 - Presidenza e segreteria

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero, in mancanza dei precedenti, da persona designata dagli intervenuti.
2. Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.
4. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.
5. Il verbale deve indicare:
 - a) la data dell'assemblea;
 - b) l'identità dei partecipanti ed il Capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
 - c) le modalità e i risultati delle votazioni;
 - d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti;
 - e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 18 - Costituzione e deliberazioni

1. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni nell'ipotesi di cui all'articolo 2364, ultimo comma, Codice Civile.
2. L'Assemblea, sia in via ordinaria sia in via straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

4. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

5. L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale.

6. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea.

7. La direzione dei lavori assembleari e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea.

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea dei soci.

2. Al Consiglio di amministrazione compete l'adozione dei provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini aziendali, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore Generale ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea. Al Consiglio stesso spetta il controllo sull'attività gestionale affidata al Direttore Generale.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare ed in via esemplificativa, previa le autorizzazioni dell'Assemblea quando richieste ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto:

a) delibera, all'inizio del mandato, il piano programma e, annualmente, gli aggiornamenti che si rendessero necessari o opportuni;

b) delibera i budget economici pluriennale e annuale, nonché le variazioni che si rendessero necessarie durante l'anno;

c) approva le tariffe e le condizioni di fornitura dei servizi forniti dalla Società nell'ambito degli indirizzi tariffari stabiliti dall'Assemblea;

d) delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto e gli altri che ritiene opportuni per disciplinare l'ordinamento ed il funzionamento societario;

e) delibera l'assunzione di mutui e le altre operazioni di affidamento attivo o passivo a medio e lungo termine;

f) delibera in ordine alla nomina, conferma o cessazione dal servizio del Direttore Generale;

g) delibera l'acquisizione di attività e servizi da parte dei Comuni soci ed altri soggetti ferma restando l'autorizzazione dell'Assemblea nel caso di servizi pubblici che non appartengono al ciclo di un servizio già affidato.

4. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni, può delegare parte delle sue funzioni al Direttore Generale e affidare specifici incarichi ai suoi componenti.

Art. 20 - Nomina degli Amministratori

1. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri nominati obbligatoriamente come segue:

- due nominati dal Comune di Casale Monferrato tra cui uno con funzioni di Presidente;

- tre nominati dai Comuni soci escluso quello di Casale Monferrato mediante elezione svolta nell'Assemblea.

2. Per la sostituzione di uno o più Consiglieri per dimissione, revoca o altro si provvede con le stesse modalità indicate per la nomina.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla normale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

3. Per la sostituzione dei Componenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2385 del Codice civile.

4. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza degli Amministratori o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli Amministratori originariamente nominati, si applicherà la disposizione di cui al 3° e 4° comma dell'articolo 2386 Codice Civile.

5. Gli Amministratori, che durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'organo che li ha nominati, possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private e sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2387 del Codice civile.

6. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta, un Vice Presidente esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento che ricoprirà la carica senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 21 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

3. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

4. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito, salvo i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) al domicilio degli Amministratori, e dei membri del Collegio Sindacale e del Revisore. Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri e ai membri del Collegio Sindacale, al Revisore.

Art. 22 - Altre disposizioni

1. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità di Legge .

2. L'amministratore deve adempire tempestivamente agli obblighi di cui all'articolo 2391 del Codice civile.

Art. 23 - Deleghe di attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può delegare

particolari compiti di gestione ad un solo Amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea

2. Potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

4. Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

- i piani-programma annuali e pluriennali ed i budget di esercizio;
- la politica generale degli investimenti e delle tariffe;
- i contratti e gli accordi con i Comuni e con le società dagli stessi partecipate per l'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della Società;
- l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende;
- la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili;
- l'assunzione di finanziamenti;
- la concessione di garanzie in favore di terzi;
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogniqualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

5. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

6. Compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte dei Dirigenti e di altri dipendenti.

Art. 24 - Compensi e rimborso spese

1. Ai Membri del Consiglio di Amministrazione compete, oltre a quanto stabilito all'articolo 15 se spettante, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

2. Non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo.

CAPO III - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 25 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio nonché l'uso della firma sociale. Il Presidente ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a

qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del Direttore Generale. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

Art. 26 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi nonché di due Sindaci supplenti, tutti scelti nel registro dei revisori contabili.

2. Al Comune di Casale Monferrato spetta la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco supplente ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile. Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dall'Assemblea senza la partecipazione al voto delle azioni facenti capo al Comune di Casale Monferrato.

3. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato ai sensi dell'articolo 2398 del Codice Civile dall'intera Assemblea.

4. Il Collegio rimane in carica per tre esercizi e può essere riconfermato. Il Collegio scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. L'Assemblea stabilisce gli emolumenti del Presidente e dei Sindaci effettivi.

5. Ai Sindaci compete altresì il rimborso delle spese di trasferta sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

6. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

7. Il Collegio sindacale, assistito da uno o più esperti del settore nominati dall'Assemblea della Società, presenta, alla fine del proprio mandato triennale, all'Assemblea stessa ed ai Consigli comunali degli enti soci, una relazione sull'andamento della gestione aziendale contenente indicatori della sua efficienza, efficacia ed economicità comparati nel tempo e con quelli di realtà similari.

Art. 27 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. L'incarico del controllo contabile è affidato dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

3. L'incarico di revisione legale dura tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico medesimo;

4. L'assemblea revoca l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, qualora ricor-

ra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad una società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 2. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinione in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

CAPO V - DIREZIONE

Art. 28 - Direttore Generale: funzioni

1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale della società, la firma sociale entro i limiti a lui conferiti, e la responsabilità gestionale della Società per le funzioni ad esso attribuite ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali.

In particolare il Direttore Generale:

- A) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- B) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;
- C) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- D) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del budget pluriennale ed annuale e del bilancio di esercizio;
- E) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- F) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio;
- G) può deferire e proferire giuramenti, rispondere ad interrogatori od interPELLI anche in materia di falso civile, costituirsi parte civile in processi penali, eleggere domicilio;
- H) rappresenta la Società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria, Amministrativa, Fiscale ordinaria e Speciale in qualunque oggetto, sottoscrivendo le relative dichiarazioni e/o certificazioni e/o istanze come per legge, proponendo e sostenendo azioni, così amministrative quanto giudiziarie, di cognizione, di esecuzione ed anche procedure di fallimento, di concordato e di moratoria, addivenendo alle formalità relative e quindi al rilascio di procure e mandati speciali ad avvocati, procuratori generali e speciali alle liti;
- I) adotta i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali;
- L) dirige il personale;
- M) compie qualsiasi atto od operazione ordinaria e/o straordinaria, con gli istituti di credito tra cui l'apertura di conti correnti, la sottoscrizione delle delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, la firma degli ordinativi di pagamento;
- N) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- O) interviene, di norma, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dipendente della Società previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del Codice di Procedura Civile;

P) è il responsabile del sistema aziendale della sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 19/9/94 n. 626, ora Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Q) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente Statuto, nonché a quelli che gli vengono formalmente delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 23.

2. Il Direttore Generale provvede direttamente nel rispetto delle norme di legge riguardanti gli appalti pubblici, sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento, agli appalti di lavori, forniture e servizi ed alle spese ed alienazioni, necessarie per assicurare l'ordinario e normale funzionamento della Società sottoponendo periodicamente al Consiglio stesso il relativo rendiconto.

3. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo che deve essere verbalizzato.

Nel caso in cui il Consiglio decida in modo difforme dalle proposte del Direttore Generale deve motivare le ragioni del dissenso.

4. Il Direttore Generale, previa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, può delegare ad uno o più dipendenti della Società parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per la stessa.

5. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, i dipendenti della Società incaricati di svolgere le funzioni di Direttore Generale in caso di assenza del titolare.

6. Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, ne' può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla Società senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 - Direttore Generale: requisiti, modalità di nomina e rapporto di lavoro

1. I requisiti e le modalità di nomina e di sostituzione temporanea, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro medesimo sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, per un periodo fino a tre anni, previa autorizzazione dell'Assemblea, e può essere confermato con le stesse modalità, con delibera da comunicarsi all'interessato almeno un mese prima della scadenza. Nel corso del rapporto di lavoro il Direttore Generale non può essere licenziato se non per giusta causa riguardante la Società o comunque la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare - pure per iscritto ed in congruo termine comunque non inferiore a quindici giorni - le proprie difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che deve essere adottata a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno i due terzi dei suoi componenti ed autorizzata dall'Assemblea.

Art. 30 - Direttore generale: trattamento economico

1. Il trattamento economico e normativo del Direttore generale è quello derivante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli Enti Locali, dai contratti integrativi di settore,

aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti.

2. La semplice adesione della Società alla associazione di categoria stipulante comporta l'automatica applicazione al Direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati.

TITOLO III

- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA -

Art. 31 - Piano-programma, bilancio economico di previsione pluriennale, bilancio economico di previsione annuale

1. Il Piano-programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che la Società intende perseguire nel medio periodo.

2. Il Budget economico pluriennale deve essere redatto in coerenza con il Piano-programma; deve articolarsi per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

3. Il Budget annuale non potrà chiudersi in perdita. Esso dovrà, in particolare, considerare fra i ricavi i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dagli Enti soci alla Società a condizioni di favore, ovvero dovuti a provvedimenti richiesti dagli Enti soci per ragioni di carattere sociale. Al budget annuale deve essere allegata la tabella numerica del personale che viene approvata contestualmente al bilancio stesso. Il budget annuale deve contenere i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi.

TITOLO IV

- ESERCIZI SOCIALI ED UTILI -

Art. 32 - Esercizio Sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea degli azionisti.

Art. 33 - Utili di esercizio

1. L'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio deve essere destinato prioritariamente:

a) a riserva legale (ai sensi dell'articolo 2430 del Codice Civile) per il 5 per cento;

b) alla costituzione od all'incremento di un fondo di riserva facoltativa nella misura che verrà deliberata dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio d'Amministrazione;

c) ad un fondo di finanziamento di rinnovo e dello sviluppo degli investimenti, fino alla concorrenza del fabbisogno indicato nel Piano-programma.

2. L'eccedenza verrà posta a disposizione degli Enti soci in base alle quote di partecipazione.

TITOLO V

- REGOLAMENTI E NORME FINALI -

Art. 34 - Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni aziendali.

2. In particolare vengono disciplinate con regolamento aziendale le seguenti

materie:

- a) contabilità, finanza, bilanci e pianificazione di cui all'articolo 31;
- b) stipulazione di contratti attivi e passivi per opere, lavori, forniture e servizi mediante procedure ad evidenza pubblica, ricorso alla trattativa privata affidati al Direttore generale cui all'articolo 28, comma 2;
- c) diritto d'accesso.

Art. 35 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Casale Monferrato 25 luglio 2017

All'originale firmato:

Andrea Bertolotti

Avv.to Marina Aceto notaio

